
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Citazione e nullità per omessa determinazione dell'oggetto

La nullità della citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c. "per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum", inteso sotto il profilo formale come il provvedimento giurisdizionale domandato e sotto il profilo sostanziale come il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, mentre siffatta ipotesi non ricorre laddove il petitum sia individuabile "attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio", comprendente sia la parte espositiva che le conclusioni, né ricorre quando l'oggetto della domanda sia individuabile in base all'esame tanto dell'atto introduttivo del giudizio, considerato nel suo complesso, quanto dei documenti ad esso allegati.

Tribunale di Larino, sentenza del 21.01.2016

...omissis...

1 - In via pregiudiziale deve disattendersi l'eccezione di nullità della domanda attorea per asserita indeterminazione della stessa.

Dall'esame della domanda attorea, da qualificarsi quale actio finium regundorum, ai sensi dell'art. 950 c.c. , risulta inequivocabilmente denunciata l'incertezza del confine tra i fondi, delimitati con le indicazioni catastali e facenti capo alle parti in contesa, e l'occupazione abusiva, da parte dei proprietari confinanti, delle fasce di terreno ricadenti nel fondo di proprietà dell'attore. Nel caso concreto l'attore ha allegato sufficientemente l'incertezza oggettiva del confine di fatto per essere state le porzioni del suo fondo usurate dai proprietari dei terreni contigui, al pari dello spostamento della strada posta lungo il lato est della sua proprietà per effetto degli sconfinamenti perpetrati ai suoi danni, specificando ulteriormente la situazione di fatto denunciata attraverso il deposito della perizia di parte.

Di conseguenza, alcun fondamento è da riconoscere all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminazione dell'oggetto, del petitum e della causa petendi della domanda, ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. , così da non consentire alla difesa della stessa parte convenuta di prendere posizione sulle questioni prospettate da parte attrice.

Infatti, muovendo dall'art. 164, co. 4, c.p.c. , a mente del quale la citazione è nulla "se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163", ossia "la determinazione della cosa oggetto della domanda", "ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo", deve osservarsi che, per giurisprudenza costante, la nullità della citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c. "per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum", inteso sotto il profilo formale come il provvedimento giurisdizionale domandato e sotto il profilo sostanziale come il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, mentre siffatta ipotesi non ricorre laddove il petitum sia individuabile "attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio", comprendente sia la parte espositiva che le conclusioni (Cass. civ., sez. lav., 19.03.2001, n. 3911), né ricorre quando l'oggetto della domanda sia individuabile in base all'esame tanto dell'atto introduttivo del giudizio, considerato nel suo complesso, quanto dei documenti ad esso allegati (Cass. civ., sez. 1, 12.11.2003, n. 17023).

2 - E' da dichiararsi, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto xxxxxx la decadenza di costui dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili di ufficio, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. , maturata a seguito e per effetto della sua costituzione tardiva in giudizio, avvenuta non già almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (28.02.2008), ai sensi dell'art. 166 c.p.c. , bensì soltanto in data 03.03.2008 con il deposito in cancelleria della propria comparsa di risposta.

3 - Nel merito, la domanda spiegata dall'attore è fondata e, in quanto tale, deve essere accolta, sia pure nei limiti qui di seguito esposti.

Invero, l'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni indicati dalle parti convenute è risultata intaccata dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata dal prof. xxxxxx tali risultanze hanno smentito, in sostanza, la narrazione dei fatti così compiuta e, specificamente, la circostanza riferita costantemente dai testimoni secondo cui i confini delimitanti i fondi de quibus sarebbero rimasti immutati nel tempo ed alcun sconfinamento sarebbe stato compiuto in danno dei fondi di proprietà di Dxxxx

...omissis...

il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ex art. 950 c.c. ed art. 2043 c.c. da Dxxxxxx e Sxxxxx ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata e dichiarata inammissibile, così decide:

1) accerta e dichiara lo sconfinamento illecito realizzato da ambedue i convenuti sui fondi limitrofi di proprietà dell'attore in xxxx;

2) accerta e dichiara che il confine delimitante i fondi di proprietà delle parti in causa, ubicati in xxxx, è esattamente quello accertato dal c.t.u. nella relazione tecnica e nelle planimetrie allegate, depositati in data 20.09.2013, al pari delle superfici rispettive dei medesimi fondi, e stabilito in concreto con l'apposizione dei picchetti nel corso delle operazioni peritali;

3) ordina a Sxx il rilascio in favore dell'attore della superficie pari a mq. 2.390 del fondo di proprietà di costui, dal medesimo convenuto indebitamente occupata, nel pieno rispetto della linea di confine delimitante i rispettivi fondi, così come accertato dal c.t.u. nella relazione tecnica e nelle planimetrie allegate, nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a sue cure e spese

4) ordina a Sxxx il rilascio in favore dell'attore della superficie pari a mq. 1.264 del fondo di proprietà di costui, dal medesimo convenuto indebitamente occupata, nel pieno rispetto della linea di confine delimitante i rispettivi fondi, così come accertato dal c.t.u. nella relazione tecnica e nelle planimetrie allegate, nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a sue cure e spese;

5) ordina alle parti in causa e, in ogni caso, alla parte più diligente di provvedere, a spese comuni, all'apposizione immediata di termini stabili, idonei a marcare e a conservare la delimitazione del confine tra i fondi di rispettive proprietà, ubicati in Guglionesi, contrada Cxxxx, osservando in toto la linea di confine individuata dal c.t.u. nella relazione tecnica e negli allegati della stessa ed in concreto marcata dal medesimo cxxx l'apposizione di picchetti nel corso delle operazioni peritali;

6) rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata dalla parte attrice;

7) rigetta la domanda riconvenzionale di declaratoria di acquisto a titolo originario per usucapione proposta dal convenuto Sxxxxx

8) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in Euro 6.192,58 complessive, di cui Euro 192,58 per spese vive ed Euro 6.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso professionale ed oltre a c.p.a. ed i.v.a., come per legge;

9) pone il compenso del c.t.u., già liquidato in corso di causa, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.

Così deciso in Larino, il 19 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2016.